

**CONDOMINI, STUDI PROFESSIONALI E
APPALTATORI: UNO, NESSUNO E CENTOMILA
SFACCETTATURE DEI BONUS FISCALI**

**Il pagamento con moneta fiscale: oneri di
attualizzazione e profili di rischio per Committente
e Appaltatore**

Il pagamento con moneta fiscale come alternativa alla detrazione dei bonus edilizi

Alternativa alla fruizione della detrazione derivante dalle agevolazioni fiscali in materia edilizia

Ai sensi dell'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che hanno sostenuto negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi di cui al successivo comma 2 possono optare, in luogo della detrazione spettante, per:

- **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante (**c.d. sconto in fattura**);
- **per la cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti.

L'opzione di cui all'art. 121, comma 1 deve essere munita di apposito visto di conformità (artt. 119, comma 11 e 121, comma 1-*ter* del D.L. n. 34/2020) e **deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese** (Prov. 2022/35873).

L'esercizio di tale opzione può riguardare anche ciascuno stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL), purché questi non siano più di due e ognuno di essi riguardi almeno il 30% dell'intervento (art. 121, comma 1-*bis* del D.L. n. 34/2020).

Le agevolazioni fiscali per cui è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020

Le agevolazioni per cui è possibile esercitare l'opzione di cui al comma 1 sono le seguenti:

- **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a), b) e d), TUIR;
- **gli interventi per l'efficientamento energetico** di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (**c.d. ecobonus**) e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2020 (**c.d. super-ecobonus**);
- **l'adozione di misure antisismiche** di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del D.L. n. 63/2013 (**c.d. sismabonus**) e di cui all'art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020 (**c.d. super-sismabonus**);
- **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220 della l. n. 160/2019 (**c.d. bonus facciate**);
- **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all'art. 119, commi 5 e 6 del D.L. n. 34/2020;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-*ter* del D.L. n. 63/2013 e di cui all'articolo 119, comma 8 del D.L. n. 34/2020;
- **interventi per il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche** di cui all'articolo 119-*ter* del D.L. n. 34/2020.

Le cessioni del credito successive alla prima

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. a), b) del D.L. n. 34/2020:

- **il beneficiario/fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può cedere il proprio credito ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- al cessionario del fornitore sono precluse ulteriori cessioni, fatta salva **la possibilità di effettuare tre ulteriori cessioni del credito purché a favore di banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 TUB, **di società appartenenti ad un gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB **o di imprese di assicurazione** autorizzate ad operare in Italia;
- **le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere il credito a soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa ovvero con la capogruppo del gruppo bancario.**

I limiti all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020

L'art. 2, comma 1 del D.L. n. 11/2023 ha inibito la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 a decorrere dal 16 febbraio 2023.

In ogni caso, i commi 2 e ss. **hanno introdotto diverse deroghe al divieto** di cui *supra* (per i condomini per i quali alla data del 15 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare e risulti presentata la CILA).

L'art. 1, comma 5 del D.L. n. 39/2024 ha escluso la deroga di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del D.L. n. 11/2023 nel caso in cui alla data del 29 marzo 2024 non risulti sostenuta alcuna spesa per lavori già effettuati.

Modalità di utilizzo e ripartizione nel tempo del credito d'imposta

Il credito d'imposta relativo ai bonus edilizi di cui all'art. 121, comma 2 del D.L. n. 34/2020 **può essere portato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997** (art. 121, comma 3 del D.L. n. 34/2020).

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usfruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso (art. 121, comma 3 del D.L. n. 34/2020).

Quindi, anche il credito d'imposta, al pari della detrazione, deve essere ripartito in 4, 5 o 10 quote annuali coerentemente con la norma agevolatrice di riferimento.

La remunerazione del c.d. *general contractor*

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che «*il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un'impresa (o anche da una associazione temporanea di imprese, o da un consorzio di imprese) o da un professionista, in qualità di general contractor, per l'esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell'agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili*» (Circolare 23/E del 2022).

Pertanto, le spese addebitate in fattura dal *general contractor* per le **attività di mero coordinamento** poste in essere dallo stesso non rientrano tra quelle agevolabili in quanto non direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolato.

Di conseguenza, **le spese per la remunerazione del *general contractor* non sono detraibili e non possono essere oggetto dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (c.d. sconto in fattura o cessione del credito).**

L'addebito in fattura degli oneri finanziari

Il professionista (che rilascia **attestazioni, asseverazioni, visti di conformità**) può addebitare in fattura una somma aggiuntiva a copertura degli oneri finanziari in ragione del fatto che la fruibilità del credito d'imposta è diluito nel tempo e delle spese che verranno sostenute ai fini della successiva cessione del credito (ad esempio a copertura del tasso di sconto che applicherà il futuro cessionario). Tale somma concorrerà alla formazione del reddito del professionista e rientrerà nella base imponibile IVA (con aliquota al 10%) (v. par. 6.2.1 della circolare 23/E del 2022).

Tale considerazione dell'Amministrazione finanziaria può essere estesa anche alla figura del fornitore, per il quale la somma in questione rientrerà tra i componenti positivi di reddito ai fini IRPEF/IRES.

Va sottolineato che, al pari della remunerazione del c.d. *general contractor*, **l'addebito degli oneri finanziari non rientra nel novero delle spese agevolabili** poiché non rientrante tra quelle direttamente legate al realizzo degli interventi che danno diritto alla fruizione del bonus edilizio.

La cessione del credito e gli oneri di attualizzazione

«Qualora la suddetta cessione (del credito, n.d.r.) avvenga ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale del credito ceduto - per “l’attualizzazione” del credito acquisito da parte del cessionario - tale differenza costituisce per il professionista un “onere finanziario” (assimilabile ad una “monetizzazione” dei propri crediti) che, in quanto tale, potrà essere dedotta dal proprio reddito professionale» (v. par. 6.2.1 della circolare 23/E del 2022).

Per i soggetti passivi IRES, si ritiene che tale onere (la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto del credito e il prezzo pattuito) vada qualificato come perdita su crediti (art. 101 TUIR) e che sia deducibile ai fini dell’imposta sui redditi.

Il cessionario che acquista il credito d’imposta ad un prezzo inferiore al valore nominale dello stesso realizza un provento finanziario (pari alla differenza tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto dello stesso) **imputabile a conto economico lungo il periodo di tempo in cui la legge consente di usufruire della detrazione** (v. comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali dell’OIC).

Tale imputazione temporale del provento finanziario in esame deve ritenersi altresì valida ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione (art. 83 TUIR).

Il destinatario dell'atto di recupero del superbonus e degli altri bonus edilizi in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020

Si deve ritenere che **il primo destinatario dell'atto di recupero** della detrazione o del credito d'imposta inesistente/non spettante (oltre a interessi e sanzioni) **sia il beneficiario** (cioè il committente) dell'agevolazione fiscale (art. 121, comma 5 del D.L. n. 34/2020).

Tale soggetto è colui che usufruisce in un primo momento dell'agevolazione portando in detrazione quanto previsto dalla norma di riferimento, cedendo il credito d'imposta ovvero pagando (in tutto o in parte) il proprio fornitore con moneta fiscale.

Si deve precisare che **il beneficiario sarà soggetto all'attività di recupero esercitata dall'Amministrazione finanziaria solo nel caso in cui il credito d'imposta inesistente/non spettante dallo stesso ceduto venga effettivamente portato in compensazione dal fornitore/cessionario o dal medesimo committente** (è questo il momento in cui si verifica concretamente il danno all'Erario).

Quando sono responsabili il fornitore e il cessionario?

Il fornitore e il cessionario rispondono solo per l'utilizzo del credito d'imposta in maniera irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto (art. 121, comma 4 del D.L. n. 34/2020).

Tuttavia, **il legislatore ha introdotto un particolare caso di responsabilità solidale con il beneficiario del bonus edilizio. In particolare, sono responsabili, in solido con il beneficiario, il fornitore e il cessionario in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave (art. 121, comma 6 del D.L. n. 34/2020).**

Si tenga presente che l'onere della prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave ricade sull'Amministrazione finanziaria (art. 121, comma 6-*quater* del D.L. n. 34/2020).

Causa di esclusione della colpa grave

Il comma 6-bis dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 contempla un caso particolare di esclusione della colpa grave che riguarda il solo cessionario.

Secondo la norma citata, quest'ultimo sarà esonerato dalla responsabilità in solido di cui al precedente comma nel caso in cui sia in possesso dei seguenti documenti:

- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
- notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

Segue.

- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del c.d. «decreto requisiti», oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti tale circostanza;
- del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
- un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio);

Segue.

- nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal c.d. «decreto requisiti Sismabonus»;
- contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il mancato possesso della documentazione appena menzionata da parte del cessionario non costituisce di per se causa di responsabilità solidale (art. 121, comma 6-*quater* del D.L. n. 34/2020). Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria non potrà limitarsi ad evidenziare il mancato possesso di uno dei documenti indicati al comma 6-*bis* al fine di dimostrare il dolo o la colpa grave del cessionario.

L'esclusione della colpa grave di cui al comma 6-*bis* viene estesa anche al cessionario che acquista il credito d'imposta da una banca (o da altra società appartenente al gruppo bancario della banca stessa) o da una società quotata (o da altra società appartenente allo stesso gruppo della società quotata) e si fa rilasciare dal cedente un'apposita attestazione del possesso dei documenti indicati *supra* (art. 121, comma 6-*ter* del D.L. n. 34/2020).

La posizione del fornitore relativamente alla causa di esclusione dalla responsabilità solidale di cui all'art. 121, comma 6-*bis* del D.L. n. 34/2020

L'art. 121, comma 6-*bis* del D.L. n. 34/2020 è molto chiaro nel riferirsi al solo cessionario, lasciando la figura del fornitore fuori dall'ambito di applicazione dell'esclusione dalla responsabilità.

A diverse conclusioni pare essere giunta l'Amministrazione finanziaria, la quale ha affermato, in relazione al citato comma 6-*bis*, che *«non ricorre l'elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d'imposta laddove questi dimostri congiuntamente: - di aver acquisito il credito d'imposta; - di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito»* (circolare 27/E del 2023).

Considerato che la norma in esame è chiara nel riferirsi al solo cessionario, appare evidente che trattasi di un errore commesso dall'Amministrazione finanziaria, la quale, dunque, potrebbe discostarsi da quanto affermato dalla stessa nel documento di prassi citato. Va comunque fatto salvo il legittimo affidamento del contribuente (nel nostro caso il fornitore) il quale non dovrebbe vedersi irrogare sanzioni e interessi moratori (art. 10, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente).

La figura del fornitore e i rischi a cui può essere esposto anche nel caso in cui sia in possesso della documentazione di cui al comma 6-bis

La scelta del legislatore di escludere il fornitore dall'ambito di applicazione del citato comma 6-bis trova la sua ragion d'essere nel non poter assimilare tale figura a quella del cessionario.

Il fornitore, infatti, è colui che realizza materialmente i lavori (o che perlomeno è responsabile per il loro coordinamento, v. caso del *general contractor*), quindi è comprensibile come il legislatore non abbia voluto escludere *ex lege* (e senza possibilità per il Fisco di offrire la prova contraria) la colpa grave del fornitore sulla base di una mera regolarità formale dell'intervento agevolato.

Pertanto, **in caso di contestazioni sostanziali dell'Amministrazione finanziaria (mancata esecuzione dei lavori, intervento non conforme ai requisiti prescritti dalla norma agevolatrice etc.) potrebbe essere irrilevante il fatto che il fornitore sia nel possesso dei documenti di cui al comma 6-bis.**

Al contrario, **in caso di contestazioni relative ad irregolarità formali, non è da escludere l'eventualità che la disponibilità di tali documenti «scrimini» il fornitore.**

L'inesistenza dei crediti d'imposta in materia edilizia

Sono inesistenti i crediti d'imposta fruiti in assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi specificamente richiesti dalla normativa di riferimento ovvero quelli per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attraverso documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Con riferimento ai bonus edilizi, si possono ritenere inesistenti i crediti qualora:

- **il beneficio fiscale sia fruito da un soggetto non contemplato dalla norma agevolatrice** (es. con riferimento al c.d. super-ecobonus e al super-sismabonus, dal soggetto non rientrante nell'elenco di cui all'art. 119, comma 9 del D.L. n. 34/2020);
- **l'intervento sia stato effettuato su un immobile per il quale non era ammessa l'agevolazione** [es. il superbonus non trova applicazione, ai sensi dell'art. 119, comma-bis del D.L. n. 34/2020, con riferimento ai lavori realizzati su unità immobiliari appartenenti alla categoria A1 (abitazioni in ville), palazzi di eminenti pregi artistici o storici e, se non aperta al pubblico, A9 (castelli)];
- **l'intervento non venga realizzato o venga realizzato in difformità rispetto ai requisiti espressamente previsti normativamente;**
- **uno o più dei requisiti menzionati sia rappresentato fraudolentemente** (ad es. attraverso una asseverazione che attesti falsamente la realizzazione di un intervento non effettuato o effettuato in difformità rispetto ai requisiti normativamente richiesti).

La non spettanza dei crediti d'imposta in materia edilizia

Con riferimento ai bonus in materia edilizia, potrebbero per esempio essere considerati non spettanti:

- **i crediti fruiti in violazione delle modalità e della ripartizione temporale di cui all'art. 121, comma 3 del D.L. n. 34/2020;**
- **i crediti fruiti in violazione degli adempimenti burocratici non espressamente previsti a pena di decadenza.**

Gli adempimenti amministrativi non espressamente previsti a pena di decadenza

Un caso di adempimento non previsto espressamente a pena di decadenza è la comunicazione da inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori all'ENEA di cui all'art. 6, comma 1, lett g) del c.d. decreto requisiti (cfr. Cass. civ., 16 giugno 2025, n. 16136), ovvero il deposito di SCIA, progetto e asseverazione preventiva (allegato B) presso il SUE entro l'inizio dei lavori (art. 3, comma 3, decreto requisiti sismabonus: d.m. 58 del 2017).

Inoltre, merita di essere valorizzata, a prescindere dalla previsione espressa della pena di decadenza, la norma secondo la quale, in relazione agli adempimenti amministrativi ai fini del super-ecobonus/sismabonus, **«Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»** (art. 119, comma 5-bis del D.L. n. 34/2020).

L'istituto della *remissio in bonis*

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, **qualora la fruizione di benefici di natura fiscale** (tra quali anche i bonus edilizi) sia **subordinata all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale** non tempestivamente eseguiti, **tale violazione può essere regolarizzata**, salva l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 250 euro, **entro la presentazione della prima dichiarazione utile purché sussistano i requisiti sostanziali prescritti dalla norma agevolatrice.**

Tuttavia, a decorrere dall'1 settembre 2024, l'ordinamento ha introdotto una norma relativa ai crediti d'imposta volta alla regolarizzazione delle violazioni degli adempimenti amministrativi non espressamente previsti a pena di decadenza, la quale, salva l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 250 euro, deve avvenire *«entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima»* (art. 13, commi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. n. 471/1997).

Considerato che quella appena delineata è la strada che il legislatore ha indicato per la regolarizzazione degli adempimenti non previsti a pena di nullità, ci si deve chiedere, dunque, se per gli adempimenti espressamente previsti a pena di decadenza il contribuente si possa avvalere ancora dell'istituto della *remissio in bonis* ex art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012.

Come può il beneficiario mitigare i rischi nel caso in cui si accorga della sussistenza di una causa di inesistenza/non spettanza del credito d'imposta?

Per quanto riguarda i crediti d'imposta ceduti e compensabili negli anni precedenti:

- **nel caso in cui il beneficiario abbia la prova del mancato utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto, egli non necessita di versare o dichiarare alcunché al Fisco**, posto che non si è verificato alcun danno all'Erario e, conseguentemente, non rischia di subire l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- nel caso opposto, **il beneficiario potrà regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco attraverso la procedura prevista in tema di ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, versando l'importo pari al valore del credito ceduto oltre le sanzioni in misura ridotta (v. risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 440).

Segue.

Per quanto riguarda i crediti d'imposta ceduti e che verranno portati in compensazione nell'anno in corso e negli anni successivi:

- **il beneficiario e il cessionario possono trovare un accordo circa l'annullamento dell'accettazione del credito** (l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che non prenderà in considerazione istanze di annullamento unilaterali) **da esercitarsi nelle forme e modalità indicate nella Circolare 33/E del 2022;**
- **il beneficiario può effettuare un pagamento in favore dell'Amministrazione finanziaria per un importo pari al valore del credito d'imposta ceduto in modo da preconstituire il credito stesso senza che sia necessario versare quanto sarebbe astrattamente dovuto a titolo di sanzioni** (sempre che, per il credito compensabile nell'anno in corso, il beneficiario dia prova che alla data del riversamento il cessionario non abbia già usufruito della compensazione, v. risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 440).

**La (rilevante) distinzione tra crediti d'imposta
inesistenti e crediti d'imposta non spettanti**

La definizione di credito d'imposta inesistente

L'art. 1, comma 1, lett. g-*quater*) del D.Lgs. n. 74/2000 (così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87) statuisce che **per crediti d'imposta inesistenti si intendono:**

- 1) **«i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento»;**
- 2) **«i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici».**

La definizione di credito d'imposta non spettante

L'art. 1, comma 1, lett. g-*quinquies*) del D.Lgs. n. 74/2000 (così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87) statuisce che **per crediti d'imposta non spettanti si intendono:**

- 1) *«i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento»;*
- 2) *«i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito»;*
- 3) *«i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza»* (tale norma, però, va letta congiuntamente con il secondo periodo dell'art. 13, comma 4-*bis* del D.Lgs. n. 471/1997).

I rilievi pratici della distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti: la decadenza dal recupero dei crediti portati in compensazione

Ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione finanziaria decade dal potere di recuperare i crediti portati indebitamente in compensazione qualora non notificchi l'atto di recupero:

- **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** dal relativo utilizzo in compensazione **per i crediti d'imposta non spettanti;**
- **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno** successivi dal relativo utilizzo in compensazione **per i crediti d'imposta inesistenti.**

In entrambi i casi il momento da cui decorrono i termini di decadenza è quello in cui sono stati portati in compensazione i crediti d'imposta inesistenti/non spettanti, e cioè dal momento in cui si è verificato il danno all'Erario.

I rilievi pratici della distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti: le sanzioni amministrativo-tributarie

Le sanzioni amministrativo-tributarie relative ai crediti d'imposta inesistenti e non spettanti sono disciplinate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare:

- **per i crediti d'imposta non spettanti si applica la sanzione amministrativa nella misura del 25% del credito portato in compensazione (comma 4-bis). Tale sanzione è altresì estesa anche al caso del credito utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza** di cui le relative violazioni non sono state rimosse entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima (commi 4-bis e 4-ter);
- **per i crediti d'imposta inesistenti si applica la sanzione amministrativa nella misura del 70% del credito portato in compensazione (comma 5). La sanzione in esame è maggiorata dalla metà al doppio quando il credito inesistente è oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici (comma 5-bis).**

L'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 ha chiarito che le nuove sanzioni amministrativo-tributarie (indicate *supra*) trovino applicazione solo per le violazioni commesse dall'1 settembre 2024, pertanto per i crediti d'imposta portati indebitamente in compensazione prima di tale data si continuerà a fare ricorso alle sanzioni previgenti (30% per i crediti d'imposta non spettanti e dal 100% al 200% per quelli inesistenti).

A decorrere dall'1 gennaio 2027, l'art. 13 citato verrà sostituito dall'art. 38, commi 4 e ss. del D.Lgs. n. 173/2024.

I rilievi pratici della distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti: le sanzioni penali

Sotto un profilo penale, ai sensi dell'art. 10-*quater* del D.Lgs. n. 74/2000:

- è punito l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti per un importo superiore a 50.000 Euro con la **reclusione da sei mesi a due anni** (comma 1);
- è punito l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un importo superiore a 50.000 Euro con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** (comma 2).

Inoltre, il legislatore ha previsto una causa di esclusione della punibilità che può trovare applicazione al solo caso dell'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta non spettanti (comma 2-*bis*):

«La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito».

A decorrere dall'1 gennaio 2027, l'art. 10-*quater* citato verrà sostituito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 173/2024.

I rilievi pratici della distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e non spettanti: il principio del contraddittorio

Secondo quanto previsto dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. *7-bis* del D.L. n. 39/2024, **l'Amministrazione finanziaria non è obbligata all'attivazione del contraddittorio preventivo** nella forma prevista dall'art. *6-bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (e, quindi, con la previa adozione del c.d. schema d'atto) **in caso di adozione di atto di recupero conseguente al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti.**

In ogni caso, è probabile che l'Amministrazione finanziaria adotti in entrambi i casi il previo schema d'atto in modo da cautelarsi di fronte ad un'eventuale riqualificazione del credito d'imposta da inesistente a non spettante.